

Legge regionale 6 agosto 1987, n. 37.

Modifica del primo comma dell'articolo n. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29 «Interventi a favore dei territori montani e approvazione del progetto montagna».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il primo comma dell'articolo n. 5 della legge regionale 6 giugno 1983, n. 29, è sostituito dal seguente:

«E' istituita la Conferenza permanente per la programmazione nelle aree montane. La Conferenza è formata dai presidenti delle comunità montane del Veneto, dai presidenti delle province di Belluno, Treviso, Vicenza e Verona, dal Sindaco del comune di Belluno, da tre sindaci di comuni montani designati dall'Anci, ed è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un assessore regionale da lui delegato».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 agosto 1987

Bernini